



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
Struttura Diritto Annuale

Oggetto: *Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 40, commi 2-8, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e, in particolare, l'art. 8;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile”;

Vista la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali e, in particolare, dispone che “è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata”;

Rilevato che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società in liquidazione non più operative;

Ravvisata, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

Visti, inoltre, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 40 citato, che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio delle suddette cause di scioglimento, finalizzato alla successiva cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società non più operative;

Considerato, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40 D.L. 76/2020, il procedimento viene avviato con la comunicazione dell'iscrizione, agli amministratori delle società interessate, della determina di scioglimento d'ufficio, adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi del comma 3;

Tenuto conto che, a seguito dell'avvio del procedimento, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, e solo in questo caso il Conservatore iscrive nel Registro delle Imprese la determina di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento;

Atteso che, decorso il termine di cui al comma 4, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione della società dal Registro medesimo;

Visto il comma 6 dell'art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

Considerato, peraltro, che la maggioranza delle società interessate non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art.16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, come questa risulti sovente, ormai, revocata/inesistente e **avvalorato**, il suddetto obbligo, dall'art. 37 del D.L. 76/2020;

Premesso quanto sopra e **rilevato** che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;

Rilevato, altresì, che spesso la notifica tramite A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori, pubblicato nella visura;

Ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

Visto, dunque, l'art. 8 della richiamata L. n 241/1990 s.m.i. il quale recita che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Ritenuto che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

Coniugato, a tal punto, quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 1/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti

amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

Rammentato che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Roma è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;

Visto il Regolamento per la pubblicazione degli atti nell'Albo camerale approvato con delibera del Consiglio n. 4 del 5 marzo 2018;

Visto, inoltre, il precedente provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese del 3 Luglio 2019 n. 82516, recante "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma c.c. – modalità di avvio del procedimento", che ha esteso ai procedimenti finalizzati alla cancellazione delle società di capitali nelle fattispecie previste dall'art. 2490 c.c. le forme di notificazione previste dal citato art. 8, terzo comma, L. n. 241/1990 s.m.i.;

Rammentato, altresì, che le comunicazioni di avvio dei procedimenti finalizzati alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2490 c.c. e i provvedimenti di cancellazione, conclusivi di tali procedimenti, vengono già pubblicati in Albo camerale e - successivamente - in modo permanente sul sito istituzionale nella sezione "Cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese";

Avvalorata la forma di pubblicità in parola, anche per i procedimenti di cancellazione d'ufficio avviati ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, dapprima, con l'Atto d'indirizzo del Giudice del Registro delle Imprese al Conservatore, prot. 157082/2019 del 12 dicembre 2019, poi armonizzato alla novella dell'art. 40 DL 76/2020, con Disposizione del Conservatore prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020;

Valutato, dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per il periodo di tempo previsto dall'art. 40, più volte citato, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e ritenuto di procedere per le società individuate con le modalità sopra descritte, in caso di P.E.C. attiva, all'invio della comunicazione utilizzando la casella di posta elettronica certificata;

Valutate, peraltro, come necessarie, da un lato, l'iscrizione nella visura delle società interessate della determinazione di accertamento della causa di scioglimento e, dall'altro, la pubblicazione permanente sul sito istituzionale sia del provvedimento del Conservatore che dell'elenco delle posizioni coinvolte;

DISPONE

- di accertare con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese la causa di scioglimento, senza liquidazione, di cui al comma 3 dell'art. 40 D.L. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020;

- di procedere, entro otto giorni dalla sua adozione, alla pubblicazione della determinazione di accertamento d'ufficio delle cause di scioglimento, senza liquidazione, ex art. 40 citato, unitamente all'elenco delle società coinvolte, nell'Albo camerale on line, per sessanta giorni e di comunicare il suddetto provvedimento alle società con indirizzo P.E.C. iscritto, valido ed attivo;
- di iscrivere la determinazione suddetta nelle visure delle società coinvolte;
- di pubblicare la determinazione di accertamento della causa di scioglimento e l'elenco delle società interessate nella sezione del sito istituzionale "Cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese - Società di capitali";
- di cancellare dal Registro delle Imprese, le società che non abbiano presentato, entro il termine di sessanta giorni, formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, ovvero che non abbiano trasmesso le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, con determinazione del Conservatore, da pubblicare, entro otto giorni dalla sua adozione, sia in Albo camerale, per quindici giorni, sia sul sito istituzionale nella sezione "Cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese - Società di capitali", in modo permanente;
- di iscrivere, qualora gli amministratori presentino formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, la determina di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento, senza liquidazione, per le società interessate nel Registro delle Imprese e di pubblicare il predetto provvedimento in Albo camerale per quindici giorni e sul sito istituzionale nella sezione "Cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese - Società di capitali", in modo permanente.

ORDINA

ai fini dell'integrazione dell'efficacia, la pubblicazione della presente disposizione in Albo camerale per quindici giorni, nonché, per la massima diffusione, la pubblicazione permanente nella sezione del sito istituzionale relativa alle cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese.

IL CONSERVATORE

Barbara Cavalli

Roma, 18/02/2021